

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 maggio 2016.

Estensione del decreto 30 luglio 2015 concernente le attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo, a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli Nas.

IL MINISTRO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (NAS) di Foggia», e, in particolare, l'art. 5 relativo alle attribuzioni del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2009, n. 102;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015, recante «Attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2015, n. 199.

Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa si applicano, ove compatibili, anche agli Ufficiali e Marescialli dell'Arma dei Carabinieri in possesso di laurea di primo livello, i quali, previa selezione, abbiano frequentato un corso di formazione teorico e pratico di livello universitario della durata complessiva minima di 300 ore frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno 6 mesi presso i reparti dipendenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A04565

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 conferito con decreto 22 novembre 2012 e confermato ed integrato con decreto 23 dicembre 2015 al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero» e «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del Monte».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

